

Il D.Lgs. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), all'art. 43 prevede delle disposizioni generali per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro che riportiamo di seguito per estratto:

[...] Il datore di lavoro [...]

- a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- b) designa preventivamente i lavoratori *incaricati della gestione delle emergenze e della gestione del primo soccorso*;
- c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
- d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

[...]

Tali obblighi sono ritenuti di particolare rilievo, tanto che la loro inosservanza è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 750,00 a € 4.000,00 (cfr. art. 55 del D.Lgs. 81/08).

L'Università di Siena, per tutelare l'incolumità dei propri lavoratori e quanti ad essi assimilati (studenti, personale non strutturato, etc.) e per ottemperare al dettato normativo ha formato 20 squadre di emergenza e di primo soccorso¹. Nello specifico, per quanto attiene al Complesso di San Niccolò sono presenti:

- 30 addetti per la gestione delle emergenze; tali soggetti hanno svolto uno specifico corso di formazione di 16 ore (organizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, secondo le modalità e i contenuti previsti dal D.I. 10 marzo 1998) con verifica dell'apprendimento;
- 26 addetti formati per la gestione di primo soccorso; tali soggetti hanno svolto uno specifico corso di formazione di 16 ore (organizzato dal Medico Competente dell'Università di Siena, secondo le modalità e i contenuti previsti dal D.M. 388/2003) con verifica dell'apprendimento.

Tali squadre di emergenza sono ovviamente attive quando le strutture universitarie sono aperte.

Precisiamo che, secondo il combinato disposto, dell'art. 15 (misure generali di tutela), dell'art. 18 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente), del sopra citato art. 43 e dell'art. 46 (prevenzione incendi) del D.Lgs. 81/08, **non può essere svolta alcuna attività di lavoro e di studio in assenza della squadra di emergenza e di primo soccorso.**

Una simile disposizione comporterebbe che in assenza del personale specificamente formato venga vietato a chiunque l'accesso agli ambienti di lavoro, e, di conseguenza, nei casi in cui l'Università è

¹ Rettorato, San Vigilio, Bandini Piccolomini, San Niccolò, Fisica, Glicine, Funaioli Mazzi, San Francesco, Fieravecchia, San Galgano, Santa Chiara/Refugio, Pian dei Mantellini, Laterino, Mattioli 4, Mattioli 10, San Miniato, Le Scotte, San Giovanni Valdarno, Arezzo, Grosseto per un totale di 327 addetti alla gestione delle emergenze e 302 addetti al primo soccorso.

chiusa (es. giorni festivi, chiusure imposte per esigenze di risparmio, etc.) nessuno potrebbe entrare nei locali dell'Ateneo.

Tuttavia, proprio in considerazione della peculiarità delle attività universitarie, nonché per contemperare le esigenze di tutela della salute e della sicurezza dei cittadini (garantite dall'art. 32 della Costituzione) con quelle della libertà della ricerca (garantita dall'art. 33 della Costituzione), si è tentato di trovare una soluzione che disciplini gli accessi nelle strutture oltre l'orario della loro normale fruibilità individuando delle misure di prevenzione (informazione) che impattino il meno possibile sull'impegno dei lavoratori e dell'Università ma che al contempo rispettino la *ratio legis* della misura di tutela. L'art. 7 del Regolamento citato prevede infatti che in caso di chiusura della struttura, vengano identificati coloro che hanno la necessità di recarsi nell'edificio in modo che possano essere informati, qualora gli stessi non facessero parte della squadra di emergenza, sulle principali misure da adottare durante le emergenze.

Una simile soluzione è stata individuata dopo attente riflessioni anche con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed è stata adottata dagli Organi di governo dell'Ateneo; le alternative previste dall'ordinamento italiano sarebbero state infatti:

- a) di imporre la presenza di almeno un componente della squadra di emergenza in caso di necessità di un componente della comunità accademica di accedere alle strutture universitarie in "orario di non fruibilità" (scenario incompatibile con le vigenti disposizioni del contratto collettivo di lavoro e l'assenza di un obbligo di reperibilità in capo ai lavoratori);
- b) di imporre la formazione specifica di 32 ore con verifica dell'apprendimento finale (16 ore antincendio più 16 ore di primo soccorso) a tutti coloro che hanno necessità di accedere alle strutture in "orario di non fruibilità" (scenario particolarmente costoso sia in termini di tempo che di risorse economiche).

Facciamo presente che durante i corsi informativi di 3 ore organizzati dal Servizio di Prevenzione e Protezione appositamente per chi deve frequentare i locali universitari in "orario di non fruibilità" vengono illustrate le vie di esodo, come si utilizza un estintore, come si attivano i soccorsi esterni, etc.. tutte informazioni che a prima vista possono risultare elementari e scontate, ma - come dimostrano gli studi sull'assuefazione al rischio - se fatte oggetto di particolare attenzione si rivelano essenziali in circostanza di emergenza.

Ricordiamo infine che ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 81/08 esiste un obbligo a carico dei lavoratori di partecipare alle iniziative formative sulla salute e sulle sicurezza, la cui inosservanza può essere punita con l'arresto fino a un mese o l'ammenda da € 200,00 a € 600,00.